



COMUNE DI BITETTO

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

(approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 03.03.2003)

COMUNE DI BITETTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

D. LGS. 15.11.1993 N. 507 - D. LGS. 05.02.1997 N. 22

- Art. 1 - Gestione del servizio
- Art. 2 - Istituzione della tassa.
- Art. 3 - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni.
- Art. 4 - Soggetti passivi della tassa.
- Art. 5 - Soggetti responsabili della tassa.
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Decorrenza della tassa
- Art. 8 - Accertamenti - Riscossione - Contenzioso
- Art. 9 - Denunce
- Art 10 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Esenzioni.
- Art. 13 - Modalità di controllo
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 16 - Entrata in vigore
- Allegato - Categorie d'uso ai fini della graduazione delle tariffe

Art. 1 Gestione del servizio

1. Il Comune di Bitetto provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs 507 del 15.11.1993, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti.
2. Il servizio viene svolto con le modalità e nelle località del territorio comunale secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 22 del 05.02.1997 e stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 Istituzione della tassa.

1. Per il servizio di cui all'art. 1 è istituita dal Comune di Bitetto l'apposita tassa annuale prevista dall'art. 58 del D. Lgs 507 del 15.11.1993.
2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, come risultano dal prospetto allegato al presente regolamento.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, come stabilito dall'art. 61 comma 3 Bis del D.Lgs.507/93, un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7, del D. Lgs. 22/97.

Art. 3 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni.

1. I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati e in aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibite;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti speciali considerati assimilati agli urbani indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.05.1998 e nel “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani” approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 28.10.1994.

A titolo esemplificativo vengono di seguito elencati i rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- Cassette, pallets:
- Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, case INA, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Art. 4

Soggetti passivi della tassa.

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree coperte o scoperte a qualsiasi uso adibiti, come precisato negli articolo che seguono.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'art. 1 comma 2, fermo rimanendo l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa intera prevista dall'art. 59, comma 2, del D. Lgs. 507/93.

Art. 5

Soggetti responsabili della tassa.

1. Per le abitazioni e relative pertinenze la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario scheda, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali.
2. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto la tassa è dovuta dall'occupante.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
4. Gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree in oggetto della tassa.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, in base alla produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti ed al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro non si computano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi siti dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 507 del 15.11.1993, per le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi si applica, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, la percentuale di riduzione della superficie a fianco di ciascuna indicata:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI DETASSAZIONE
MACELLERIE	20%
FALEGNAMERIE (SENZA VERNICIATURA)	10%
FALEGNAMERIE (CON VERNICIATURA)	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE MECCANICHE	30%
ELETTRAUTO	20%
OFFICINE METALMECCANICHE	30%
LAVANDERIE	10%
VERNICIATURA	60%
GALVANOTECNICI E TRATTAMENTO METALLI	60%
LABORATORI ODONTOTECNICI E STUDI DENTISTICI	20%
LABORATORI LITOTIPOGRAFICI	20%
LABORATORIO VETRI E SPECCHI	20%
DISTRIBUTORI CARBURANTE, AUTOLAVAGGI	10%
PRODUTTORI DI ALLESTIMENTI O INSEGNE	15%
SANIFICAZIONE AMBIENTALE	25%

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia, con l'impegno di integrare e/o modificare la suesposta tabella in caso di nuove e specifiche attività.

- c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere a), b) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 05.02.1997, n. 22 e

successive modificazioni (in questo caso il contribuente dovrà esibire la fattura di vendita o altra idonea documentazione). Copia della documentazione sarà trasmessa a cura del settore tributi al servizio igiene ed ambiente del comune per i controlli di competenza.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 7

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Settore tributi dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata e debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 8

Accertamenti - Riscossione - Contenzioso

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, del D. Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non

conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
6. La tassa (compresi gli importi dovuti a seguito di accertamenti) può essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione a norma dell'art. 71 del D. Lgs. 507/93 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario.
7. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.

Art. 9 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia, da farsi su apposito modello disponibile presso il servizio tributi comunale, deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale.
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza.
 - c) per gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali.
 - d) l'ubicazione e la superficie di singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati.
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree.
 - f) la provenienza.
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati e del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. L'iscrizione anagrafica nel Comune di Bitetto vale anche ai fini della tassa come denuncia di occupazione dei locali ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 507/1993 ai soli fini di abitazione civile e per la superficie risultante nell'archivio toponomastico del Comune di Bitetto.

Art 10
Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 507/1993, come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3, comma 68 della Legge 28 dicembre 1995, n° 549, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93.
5. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia in caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 11
Riduzioni

1. Sono sottoposte a tassazione le superfici scoperte operative mentre sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di :
 - a) abitazioni con unico occupante: 20%
 - b) coltivatori diretti o braccianti agricoli che occupino la parte abitativa della costruzione rurale: 20%
 - c) locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%
 - d) utente, che risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 25%
 - e) abitazioni di categoria catastale A4 – A5 – A6, se utilizzate esclusivamente da due persone il cui reddito complessivo sia costituito oltre che dalla eventuale rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione, da due sole pensioni sociali dell'Inps e/o da pensioni integrate al trattamento minimo e/o da pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in quest'ultimo caso il diritto spetta a condizione che l'ammontare della pensione non superi il tetto della pensione integrata al trattamento minimo: 50% per i proprietari, 70% per gli inquilini
 - f) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani. L'avvio al recupero è dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione sino ad un massimo del 50%, viene graduata sulla base del quantitativo dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in rapporto a quello previsto dal valore mediano dei coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4a, allegato 1, del DPR 158/99 relativo all'attività del contribuente. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta lo sgravio dell'importo sulla misura della tassa dovuta per l'anno successivo. Sono soggette a tassazione ordinaria tutte le superficie delle

utenze non domestiche ove non si producono, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi ovvero assimilati agli urbani.

- g) attività produttive, commerciali e di servizio, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di almeno il 25% rispetto ai coefficienti di produttività specifica dell'attività ovvero un pretrattamento volumetrico, selettivo, o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con un abbattimento del 20% nella prima ipotesi e del 10% nella seconda.
 - h) nel caso di locali in cui vengono prodotti rifiuti assimilati a quelli urbani che, secondo quanto previsto dal regolamento del servizio di nettezza urbana, non possono essere conferiti secondo il sistema ordinario, viene applicata una percentuale di riduzione, rispetto all'intera superficie dei locali in questione, fino al 70% e corrispondente agli oneri sostenuti e dimostrati, per il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili".
3. La riduzione di cui al punto 2a, 2b, 2c, 2d e 2e sarà concessa dal Comune a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni richieste con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
 4. La riduzione di cui al punto 2f sarà concessa a domanda degli interessati. A tal fine essi dovranno presentare al servizio tributi comunale idonea documentazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassa. E' considerata equivalente all'attività di recupero la cessione ad altra impresa, perché ne costituisce fattore di produzione o comunque di riciclo, dei residui di lavorazione costituenti rifiuti assimilati agli urbani. In questo caso il contribuente dovrà esibire la fattura di vendita o altra idonea documentazione.
 5. La riduzione di cui al punto 2g sarà concessa a domanda degli interessati previa favorevole attestazione del responsabile del servizio igiene e ambiente. L'agevolazione avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
 6. La riduzione di cui al punto 2h sarà concessa a domanda degli interessati previa favorevole attestazione del responsabile comunale del servizio igiene e ambiente.

Art. 12

Esenzioni - Esclusioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune.
 - b) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso di abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
 - c) i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute dalla Regione Puglia o iscritte nell'apposito Albo regionale.
 - d) l'abitazione principale e relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esenzione

di cui trattasi è accordata in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la circostanza sopraindicata ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inserimento nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. Parimenti la cancellazione dall'elenco ha effetto, ai fini del ripristino della tassazione dei locali, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'evento.

- e) abitazioni di categoria catastale A4 – A5 – A6, se utilizzate esclusivamente da famiglie composte da una o due persone il cui reddito complessivo sia costituito, oltre che dalla eventuale rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione, da una sola pensione sociale dell'Inps e/o da una pensione integrata al trattamento minimo e/o da una pensione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in quest'ultimo caso il diritto spetta a condizione che l'ammontare della pensione non superi il tetto della pensione integrata al trattamento minimo. L'esenzione sarà concessa dal Comune a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni richieste con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
 - f) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato Esteri.
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista norma delle leggi vigenti.
 - c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua ed energia elettrica). L'esclusione dovrà essere richiesta al Comune e debitamente documentata. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'esclusione. In difetto si provvede al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13 **Modalità di controllo**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio gli effetti della corretta applicazione della tassa il Comune può:
 - a) invitare il contribuente e/o proprietario, ovvero l'Amministratore degli immobili o delle aree soggette alla tassa ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali o delle aree scoperte.
 - b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini d'altro tributo.
 - c) richiedere ad uffici pubblici ed utilizzare dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale incaricati della rilevazione della materia imponibile possono accedere, previo avviso di almeno cinque giorni secondo le modalità del già ricordato art. 73 del D. Lgs. 507/1993 agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione, della destinazione d'uso e della misura delle superfici.

3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C. C..

Art. 14
Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 15
Sanzioni

1. Per le omissioni di cui all'art. 76 del D. Lgs 507/1993 la sanzione viene irrogata dal Funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/93 sulla base dei criteri stabiliti con D. Lgs. 472/97.

Art. 16
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2003.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI CATEGORIE D'USO AI FINI
DELLA GRADUAZIONE DELLE TARIFFE (ART. 2, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO)

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Cat. I
ABITAZIONI PRIVATE E RELATIVE PERTINENZE.

Cat. II
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO,
CINEMATOGRAFI, TEATRI.
AUTORIMESSE, ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.

Cat. III
CAMPEGGI.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, PARCHEGGI A PAGAMENTO.
IMPIANTI SPORTIVI.
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE – FALEGNAME – IDRAULICO – FABBRO –
ELETTRICISTA - PARRUCCHIERE – BARBIERE - ESTETISTA – CARROZZERIA –
AUTOFFICINA – ELETTRAUTO.
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE.

Cat. IV
ALBERGI SENZA RISTORANTE, CASE DI CURA E RIPOSO.
UFFICI IN GENERE, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO.
ATTIVITA' COMMERCIALI DI FILATELIA - TENDE E TESSUTI – TAPPETI - CAPPELLI
ED OMBRELLI – ANTIQUARIATO, PELLICCERIE E SIMILI - ABBIGLIAMENTO –
CALZATURE – LIBRERIA – CARTOLERIA - FERRAMENTA – HOBBISTICA - MERCERIA
– OGGETTISTICA – AUDIOVISIVI – CINEFOTO – COMPUTERS – ELETRODOMESTICI –
INFORMATICA – LAMPADARI E MATERIALE ELETTRICO - STRUMENTI MUSICALI -
ED ALTRI BENI DUREVOLI.

Cat. V
ALBERGHI CON RISTORANTE, OSPEDALI.
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO.
DISCOTECHE, NIGHT CLUBS.

Cat. VI
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

Cat. VII
SUPERMERCATI E IPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.

Cat. VIII
MENSE, BIRRERIE, BAR, CAFFE', PASTICCERIA, GELATERIA, PUB.

Cat. IX
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI O DEPERIBILI.

Cat. X
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE.

Cat. XI
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE.